

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE

SEZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI CREMONA - ODV

• Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita in Ente del Terzo Settore l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE – Sezione territoriale di Cremona - ODV", di seguito indicata con il termine Associazione.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede legale in San Giovanni in Croce (Cremona), in via Busi n° 18.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni dedicate staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 – Finalità e attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la salvaguardia dell'ambiente, degli animali e di un rapporto equilibrato tra uomo e natura.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione si propone di:

- 1) provvedere alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli Animali, all'Ambiente, all'Ecologia e, di riflesso, a tutta la Natura, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- 2) svolgere efficace propaganda animalista ed ambientale ed in particolare attivando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei giovani. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici Animalisti e ad intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione, senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni;
- 3) organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione di Operatori, di Guardie per il servizio di polizia EcoZoofila Ambientale per collaborare con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della

protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca. Il servizio di tali Guardie sarà regolato da specifici regolamenti;

- 4) collaborare con le istituzioni preposte: Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, per la risoluzione di problematiche inerenti al campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- 5) Collaborare con i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile ed antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari presenti nel Ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni – Enti – Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
- 6) Svolgere attività di conduzione di pensione per animali il cui ricavato ha come finalità il sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione;
- 7) Organizzare e gestire progetti con altri Enti (pubblici e privati) al fine di perseguire i propri scopi statutari.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione

• **Art. 3 – I Soci**

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sostenuto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda scritta, viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo può nominare “Soci Onorari” quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa; i “Soci Onorari” acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all’accettazione della loro nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L’associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

Art. 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso
- Mancato pagamento della quota associativa
- Dimissioni volontarie
- Esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I soci sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali
- Versare la quota associativa stabilita annualmente
- Svolgere le attività preventivamente concordate
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione

I soci hanno il diritto di:

- Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una)
- Partecipare alle attività promosse dall’associazione ed usufruire di tutti i servizi
- Conoscere i programmi con i quali l’Associazione ed usufruire di tutti i servizi
- Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e impegno scritto a non divulgare i contenuti presso terzi estranei all’Associazione
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- Discutere e approvare i rendiconti economici
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti

Art. 6 – Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

- a. L’Assemblea dei Soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. L’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Può inoltre essere costituito con votazione dell’Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite ed hanno durata di 5 anni.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per le generalità dei soci.

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione e da comunicare a ogni socio almeno 15 giorni prima.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L’assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- Approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio.
- Esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti, a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, resta in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri effettivi, eletti tra i soci dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consuntivo. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 9 – il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo dalle Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati.

In caso di necessità e urgenza il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri sociali.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione

Art. 12 – L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, e, quando la legge lo impone, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 13 – Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

Art. 14 – Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- rimborsi derivanti da convenzioni

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate

Art. 15 – Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione e delibera con voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017.

Data, luogo

22 ottobre 2020, San Giovanni in Croce